

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 289

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASSIDDA

Disciplina delle associazioni senza fini di lucro

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone al Parlamento come una nuova disciplina che sia fondamento e punto di riferimento per enti ed associazioni senza fini di lucro denominati « *non profit* ».

La proposta di legge è rappresentata dalla creazione di un provvedimento organico che riconosce e disciplina un settore che di fatto è organizzatore di molteplici ed importanti attività sociali, operando nel volontariato, nell'assistenza, nella ricerca e nell'associazionismo culturale, ricreativo e sportivo. L'attività del settore « *non profit* » si è quindi spontaneamente sviluppata ed affermata in quegli spazi sociali che lo Stato non è più, e forse non è mai stato, in grado di fare propri per la qualità e quantità di interventi richiesti.

A tale settore, attraverso la proponenda disciplina, vengono destinati una serie di adempimenti esemplificati ed una serie di

agevolazioni per colmare l'assenza, spesso colpevole, di uno Stato non vicino ai bisogni del cittadino e della collettività.

Una opportuna e precisa regolamentazione del settore è inoltre consigliata per una serie di opportune considerazioni:

1) il settore « *non profit* » è un'importante espressione di libertà in una società democratica e pluralista come quella italiana, così come definita nell'articolo 2 della Costituzione laddove è prevista la libertà dei cittadini di organizzarsi, di associarsi e di aggregarsi;

2) le libertà, così come elencate al numero 1), consentono che i cittadini dimostrino una responsabilità personale nei confronti di problematiche di carattere e contenuto sociale, culturale ed educativo;

3) le organizzazioni « *non profit* » sono un importante strumento di decentramento e diversificazione in una società pluralista; rappresentano, quindi, un modo

di rispondere o sviluppare un particolare interesse a livello locale. Tali organizzazioni possono variare come dimensioni sia nella quantità che nella qualità di intervento permettendo una notevole espressione di iniziative individuali e collettive a tutti i livelli;

4) in tale settore in Italia operano oramai stabilmente circa mezzo milione di occupati, che rappresentano l'1,8 per cento dell'occupazione complessiva nazionale. Comparativamente tale percentuale è del 6,8 per cento negli Stati Uniti, del 4,2 per cento in Francia, del 4 per cento in Gran Bretagna e del 3,7 per cento in Giappone ed in Germania.

Tali dati evidenziano quale sviluppo occupazionale potrebbe generarsi da una precisa ed attenta normativa che permettesse l'affermarsi e lo sviluppo del settore « *non profit* ».

Punti fondamentali della presente proposta di legge sono:

- definizione dei soggetti;
- indivisibilità dei profitti e reinvestimento del *surplus*;
- detassazione o esenzione tributaria;
- agevolazione per i contributi da privati e per gli atti di liberalità;
- regime contabile specifico;
- sistema di controllo.

L'approvazione della presente proposta di legge richiederà, congiuntamente, l'emanazione di regolamenti organici e di provvedimenti paralleli tendenti ad evitare che fenomeni elusivi o distorsivi possano stravolgere le finalità reali dei principi ispiratori delle norme proposte.

Nell'articolo 1 sono indicati i destinatari della normativa proposta, riconoscibili in tutti quei soggetti che, di fatto, operano nei settori dell'assistenza, della beneficenza, del volontariato, e in tutti gli organizzatori ed i fruitori di quelle attività genericamente definibili quali culturali e sociali.

È chiaro il riferimento ed il collegamento alle associazioni, così come definite dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali; per quanto riguarda le fondazioni, dal presente provvedimento si è ritenuto opportuno escludere quelle che non svolgono attività avente carattere solidaristico, mutualistico e culturale.

Appare evidente che con l'approvazione del presente provvedimento si determini la necessità di una immediata e corposa revisione della disciplina prevista nel nostro codice civile per le associazioni non riconosciute ed i comitati che, allo stato degli atti, risulta superata ed incompleta e, quindi, inadeguata quale valido strumento normativo per l'attuale realtà associativa.

Nell'articolo 2 sono individuate le attività oggettivamente rientranti nella disciplina del settore « *non profit* » ed i criteri di ammissione e permanenza nello stesso.

Tali criteri non possono prescindere da una esclusione dei proventi di gestione dal fondo comune ovvero da un reinvestimento immediato ed incondizionato di eventuali avanzi di gestione annuale nelle attività statutariamente previste ed oggettivamente rientranti nel settore. Particolare attenzione è stata posta nella disciplina dei compensi spettanti agli organi direttivi e sociali, costituendo per essi un tetto massimo di lire 25 milioni lorde e comunque mai superiore, nel totale, al 10 per cento delle entrate nell'esercizio annuale dell'ente senza fini di lucro. Al superamento di tali limiti necessita l'allegazione al rendiconto annuale di una specifica certificazione, rilasciata da un revisore dei conti abilitato, atta ad asseverarne la necessità e congruità.

Nell'articolo 3 vengono definiti i presupposti per l'appartenenza ai particolari regimi contabili « agevolato » ed « ordinario » riservati agli enti senza fini di lucro.

Nell'articolo 4 è previsto e disciplinato il regime agevolato riservato agli enti la cui entità dei proventi per singolo esercizio non risulti superiore ai 200 milioni di lire.

Il regime agevolato si sostanzia nella previsione di semplificati adempimenti

contabili inerenti alla registrazione e conservazione dei documenti amministrativi fiscali.

Nell'articolo 5 si prevede il regime ordinario valido per gli enti senza fini di lucro non rientranti nel regime agevolato. Tale regime, atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere dall'ente, si sostanzia con adempimenti paralleli agli enti commerciali (tenuta del libro giornale ed inventari, redazioni di bilanci o rendiconti, relazione di controllo sulla gestione, che in caso di proventi commerciali e istituzionali superiori ad un miliardo di lire richiedono l'intervento di almeno un revisore dei conti abilitato), nonché del deposito degli atti ufficiali periodici presso la competente commissione regionale di controllo di cui all'articolo 13.

Nell'articolo 6 si prevede un esonero totale dagli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi nonché in materia di imposta sugli intrattenimenti a favore degli enti senza fini di lucro per proventi di natura commerciale anche se occasionali od accessori.

Nell'articolo 7 viene disciplinato il trattamento tributario relativo alle imposte indirette ed ai tributi minori, prevedendo, in sostanza, l'esclusione da ogni assoggettamento.

Nell'articolo 8 si prevedono i limiti di deducibilità per atti di liberalità ed altre forme di contribuzione erogati in favore degli enti senza fini di lucro. A favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 tale misura è fissata nel 4 per cento del reddito di impresa al netto delle imposte accantonate; invece, per i soggetti diversi da quelli citati tale misura è del 2 per cento, se erogati da soggetti imprenditori, dello 0,50 per cento se erogati da non imprenditori.

Negli articoli 9, 10 ed 11 vengono disciplinate, rispettivamente, le agevolazioni tributarie, previdenziali ed assistenziali e relative alla raccolta di fondi. Il principio ispiratore di tali agevolazioni è quello di non gravare la gestione degli enti

senza fini di lucro con forme di contribuzione e tassazione che ne limiterebbero la consistenza.

A riguardo sono previste una serie di esenzioni di carattere oggettivo che, di fatto, consentono una indiretta forma di autofinanziamento laddove vengano accertati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Negli articoli 12 e 13 vengono individuati e disciplinati gli organi preposti all'attività di accertamento dei requisiti e di controllo sull'attività degli enti senza fini di lucro.

Tali organi sono individuati nella Commissione nazionale e nelle commissioni regionali di controllo. Dette commissioni effettuano verifiche atte ad accertare la sussistenza di requisiti essenziali per il riconoscimento dello *status* di enti senza fini di lucro, nonché a constatare l'esatto adempimento dei relativi obblighi amministrativi e fiscali.

Negli articoli 14 e 15 si prevedono le sanzioni inerenti alla violazione dei principi ispiratori della presente proposta di legge e, specificatamente: sanzioni penali nella misura dell'arresto da uno a cinque anni e dell'ammenda da lire 600 mila a lire 3 milioni per i soggetti che si siano avvalsi dei benefici del provvedimento senza averne i sostanziali requisiti; sanzioni amministrative consistenti nel pagamento da lire un milione a lire 6 milioni nei confronti dei soggetti che omettano le comunicazioni obbligatorie da fornire alla competente commissione regionale di controllo, affinché essa possa svolgere i propri compiti di vigilanza.

Nell'articolo 16 è prevista una particolare opzione che consente ad alcune particolari organizzazioni senza fini di lucro di poter accedere alla disciplina dei regimi particolari previsti dalla presente proposta di legge.

Nell'articolo 17 si prevede il controllo delle procedure di liquidazione poste in essere dagli enti senza fini di lucro nell'ipotesi di scioglimento volontario degli stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### NATURA E DEFINIZIONE DEI SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO

##### ART. 1.

*(Natura dei soggetti senza fini di lucro).*

1. La presente legge disciplina l'attività dei seguenti soggetti che operano senza fini di lucro:

*a)* le fondazioni aventi carattere assistenziale, solidaristico e culturale;

*b)* le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, regolarmente costituite;

*c)* le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

*d)* le associazioni, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti e 36 e seguenti del codice civile, nonché i comitati di cui all'articolo 39 del medesimo codice.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, relativamente alle associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, devono essere costituiti e disciplinati dalle norme del medesimo codice ad essi riferibili, ovvero, in loro assenza, dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

3. Le associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile devono costituirsi esclusivamente in forma scritta per atto pubblico, ovvero per scrittura privata, purché sottoposta alla registrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

4. Gli enti ecclesiastici appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese sono considerati, nel rispetto delle loro strutture e finalità, enti senza fini di lucro ai fini dell'applicazione della presente legge, a condizione che operino nei settori di cui all'articolo 2.

#### ART. 2.

*(Descrizione dell'attività).*

1. I soggetti, come definiti all'articolo 1, beneficiano delle disposizioni di cui alla presente legge esclusivamente per l'attività esercitata in favore della collettività nei settori dell'assistenza, beneficenza, cooperazione sociale, promozione e sviluppo umano, istruzione, ricerca, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, a pena di decadenza, obbligatoriamente:

a) approvare e depositare presso la competente commissione regionale di controllo, di cui all'articolo 13, il bilancio o rendiconto annuale sulla gestione finanziaria dell'attività;

b) prevedere statutariamente che i proventi delle attività di cui al comma 1 non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci o gli associati, anche in forme indirette;

c) reinvestire l'eventuale avanzo di gestione annuale entro l'esercizio successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

d) prevedere l'eleggibilità degli organi sociali, l'autonomia dell'assemblea dei soci ed i criteri di ammissione e di esclusione dei medesimi, fatta eccezione per le fondazioni e gli enti ecclesiastici.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è fatto contestuale divieto:

a) di cedere beni o prestazioni di servizi diversi da quelli propri dell'orga-

nizzazione e statutariamente previsti, anche se a condizioni più favorevoli verso soci ed associati che a qualsiasi titolo operano nell'ente senza fini di lucro o ne fanno parte in forma diretta o indiretta;

b) di corrispondere compensi agli organi sociali e direttivi, anche sotto forma di utili o compensi in natura, in misura superiore al 10 per cento delle entrate contabilizzate nel rendiconto annuale. Nell'ipotesi in cui l'entità dei compensi risulti superiore a lire 25 milioni lorde per percipiente, al rendiconto annuale dovrà essere allegata una dichiarazione di un revisore dei conti abilitato a certificarne la congruità in relazione all'effettiva disponibilità finanziaria dell'ente per le prestazioni svolte;

c) di corrispondere emolumenti retributivi, sotto qualsiasi forma, per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali per un valore complessivamente superiore al 10 per cento delle entrate percepite a qualsiasi titolo in ciascun esercizio annuale.

## CAPO II

### REGIMI E OBBLIGHI CONTABILI

#### ART. 3.

*(Regimi contabili degli enti  
senza fini di lucro).*

1. I soggetti riconosciuti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 possono beneficiare del regime di cui all'articolo 4 a condizione che:

a) non svolgano alcuna attività sia in via principale che in via secondaria avente la connotazione soggettiva o oggettiva di provento commerciale;

b) gli eventuali avanzi di gestione annuali vengano reinvestiti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali nell'esercizio successivo;

c) non corrispondano nessuna forma di compenso o indennità a collaboratori ed organi sociali e direttivi;

d) la somma delle entrate e delle uscite relative alla gestione istituzionale per l'esercizio non sia superiore a lire 200 milioni, da adeguare annualmente in relazione alla variazione dell'indice registrato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Le condizioni di cui al comma 1, certificate annualmente con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante dell'ente, devono sussistere, a pena di decadenza dei benefici, contemporaneamente e per l'intero esercizio annuale.

3. Per i soggetti che, pur rispettando le previsioni di cui agli articoli 1 e 2, non rispondono alle condizioni di cui al comma 1, si applica il regime ordinario degli enti senza fini di lucro di cui all'articolo 5.

4. Per gli enti ecclesiastici con i quali risultano in essere patti, accordi o intese con lo Stato, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano limitatamente alle operazioni aventi rilevanza ai fini commerciali.

#### ART. 4.

*(Regime agevolato).*

1. Gli enti senza fini di lucro di cui all'articolo 3, in luogo delle scritture contabili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono annotare le operazioni di gestione, in forma cronologica, su apposito libro, preventivamente vidimato presso la commissione regionale di controllo di cui all'articolo 13 della presente legge, denominato « libro di gestione », a condizione che:

a) siano rispettate le disposizioni di cui al regolamento approvato in data 2 agosto 1996 dal Consiglio dei ministri

in attuazione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) siano numerate progressivamente e conservate le fatture relative all'acquisto di beni e servizi per ogni singolo esercizio;

c) siano conservati tutti i documenti amministrativi relativi alla gestione, debitamente controfirmati dagli organi sociali, per almeno un triennio.

2. Il superamento di uno dei vincoli di cui all'articolo 3, unitamente al mancato rispetto del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, determina il passaggio immediato al regime contabile ordinario per gli enti senza fini di lucro.

#### ART. 5.

*(Regime ordinario).*

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, gli enti senza fini di lucro, come definiti agli articoli 1 e 2, in luogo del regime agevolato di cui all'articolo 4, sono obbligati alla tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche atte al rendiconto compiuto ed analitico delle operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

2. In particolare, l'obbligo di cui al comma 1 si considera in ogni caso assolto se:

a) le operazioni di gestione sono annotate su apposito libro giornale, conforme a quello di cui all'articolo 2216 del codice civile, preventivamente vidimato e tenuto secondo le norme di cui all'articolo 2219 del medesimo codice;

b) il bilancio o il rendiconto sulla gestione dell'esercizio precedente è redatto ed approvato dagli organi sociali;

c) il bilancio o rendiconto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è trascritto in apposito libro, preventivamente



vidimato e tenuto secondo le norme di cui all'articolo 2219 del codice civile;

*d)* è redatta un'apposita relazione sulla gestione, da parte degli organi sociali, contenente le informazioni relative all'esercizio ed i criteri osservati;

*e)* è redatta una relazione di controllo sottoscritta da almeno uno o più revisori dei conti iscritti nel registro dei revisori contabili, quando i proventi sia commerciali che istituzionali superano l'ammontare di lire un miliardo.

3. I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 devono essere depositati nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto presso la competente commissione regionale di controllo istituita ai sensi dell'articolo 13.

4. Gli enti in regimi di contabilità diversi da quelli disciplinati dal presente capo, che per due esercizi consecutivi non hanno conseguito proventi di natura commerciale superiori a lire 5 miliardi, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, possono optare per i benefici della presente legge.

5. Gli enti senza fini di lucro che per due esercizi consecutivi hanno conseguito proventi di natura commerciale superiori a lire 5 miliardi devono, a decorrere dal periodo di imposta successivo, tenere la propria contabilità in conformità al disposto di cui all'articolo 13, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### ART. 6.

*(Proventi e disciplina dei tributi per gli enti senza fini di lucro).*

1. Gli enti senza fini di lucro di cui agli articoli 1 e 2 che nello svolgimento delle proprie attività in conformità ai rispettivi scopi istituzionali percepiscono proventi di natura commerciale, anche se occasionali od accessori, sono esonerati dagli adempimenti tributari in materia di imposte sui

redditi nonché dall'imposta sugli intrattenimenti.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano, in ogni caso, svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo è finalizzato direttamente ad uno o più degli stessi scopi; sono, altresì, considerate accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento sia diretto che indiretto.

#### ART. 7.

*(Imposte indirette e tributi minori).*

1. Fatte salve eventuali agevolazioni oggettive o temporanee per particolari beni e servizi, gli enti senza fini di lucro, ai fini dell'assoggettamento dell'imposta sul valore aggiunto, sono equiparati alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'assoggettamento alle imposte indirette non previste al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

#### ART. 8.

*(Liberalità ed altre contribuzioni).*

1. Ai fini della determinazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le liberalità erogate in favore di enti senza fini di lucro sono deducibili nei seguenti limiti:

a) erogazioni liberali in favore dei soggetti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, nella misura massima del 4 per cento del reddito di impresa al netto delle imposte accantonate;

b) contributi, oblazioni e donazioni erogati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, esclusi

quelli di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento del reddito di impresa al netto delle imposte accantonate;

c) contributi, oblazioni e donazioni erogati da persone fisiche e giuridiche non imprenditori nei confronti di soggetti di cui all'articolo 1, nella misura massima dello 0,50 per cento del rispettivo reddito annuo lordo.

### CAPO III

#### AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO

##### ART. 9.

*(Agevolazioni tributarie).*

1. Salvo quanto disposto all'articolo 6 in materia di imposte sui redditi e sugli intrattenimenti, gli enti senza fini di lucro di cui all'articolo 1 godono delle seguenti ulteriori agevolazioni di carattere tributario:

a) esenzione dalle tasse sulle concessioni governative;

b) riduzione nella misura massima del 90 per cento, anche per scaglioni, con criteri da disciplinare attraverso apposito provvedimento comunale o regionale, delle tariffe e dei tributi locali dovuti;

c) estensione dei benefici riservati ai soggetti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, in materia di imposta di registro dovuta per la registrazione di atti costitutivi, di modifiche statutarie e di ogni altro atto, anche di natura contrattuale;

d) applicazione in misura fissa dell'imposta di registro per gli acquisti di beni immobili;

e) esenzione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per le compravendite di immobili;

f) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili in conformità al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

g) esclusione dall'assoggettamento all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

h) i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, esclusi quelli derivanti dalle attività di cui al comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le remunerazioni per lavoro dipendente, fino al limite di lire 25 milioni lorde, sono esclusi dall'assoggettamento alle ritenute a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 24 e al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se trattasi di unica ed esclusiva attività prestata in favore di enti senza fini di lucro.

#### ART. 10.

*(Agevolazioni previdenziali ed assistenziali).*

1. Salvo ulteriori agevolazioni di carattere territoriale o di incentivazioni previste da norme specifiche, le remunerazioni per prestazioni di lavoro dipendente ed i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, esclusi quelli corrisposti ai soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esclusi dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale nella misura massima di lire 25 milioni lorde annue per percipiente.

2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione previdenziale ed assistenziale di cui al comma 1, gli enti senza fini di lucro,

preventivamente alla costituzione del rapporto di lavoro, devono comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione regionale di controllo cui all'articolo 13, le generalità del lavoratore e la dichiarazione di quest'ultimo di non beneficiare di altri trattamenti agevolati e di non prestare alcuna attività, anche se gratuita, presso altri enti senza fini di lucro.

ART. 11.

*(Agevolazioni per la raccolta di fondi).*

1. Per la copertura di disavanzi di gestione, idoneamente certificati da un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili o dalla commissione regionale di controllo di cui all'articolo 13, e necessari alla realizzazione di progetti ed impieghi istituzionalmente compatibili con l'attività prevista dall'articolo 2 degli enti senza fini di lucro, è ammessa la raccolta di fondi preventivamente autorizzati dalla citata commissione regionale con apposito provvedimento.

2. Sono altresì escluse dall'imposizione di ogni imposta le somme raccolte mediante sottoscrizioni pubbliche nonché le somme e le erogazioni incentivate da offerte occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione purché preventivamente autorizzate dalla commissione regionale di controllo.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche alle manifestazioni di tipo spettacolare od artistico, quali concerti, esibizioni, rappresentazioni, visite e mostre, purché correlate alle attività di cui all'articolo 2.

CAPO IV

CONTROLLO E VERIFICHE

ART. 12.

*(Commissione nazionale di controllo).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

delle finanze istituisce, con proprio decreto, la Commissione nazionale di controllo, e ne fissa le modalità di nomina, di funzionamento e di remunerazione.

2. La Commissione nazionale di controllo è composta da un presidente e da sei membri ed ha il compito di coordinare le commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 13 e di verificare l'esatta applicazione della presente legge.

#### ART. 13.

*(Commissioni regionali di controllo).*

1. Le commissioni regionali di controllo sono istituite nei capoluoghi di regione presso la direzione generale delle entrate del Ministero delle finanze e sono composte da un presidente e da quattro membri.

2. Le commissioni regionali di controllo sono nominate ed istituite secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 12. Esse effettuano, di intesa con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, verifiche atte ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti essenziali degli enti beneficiari della presente legge come specificati agli articoli 1 e 2. È, altresì, compito delle commissioni regionali verificare l'esatto adempimento degli obblighi contabili, come stabiliti al capo II.

3. È fatto obbligo alle commissioni regionali di controllo, nel caso accertino le violazioni di cui al comma 2, di trasmettere, entro un mese dall'avvenuta constatazione, i relativi atti alle autorità competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.

4. La commissione regionale di controllo, accertate le violazioni di cui al comma 2, dichiara, con proprio provvedimento, la insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di ente senza fini di lucro e la conseguente esclusione del soggetto interessato dai benefici di cui ai capi II e III.

CAPO V  
SANZIONI

ART. 14.

*(Sanzioni penali).*

1. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi degli enti senza fini di lucro, i quali si avvalgono dei benefici di cui alla presente legge, in assenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, sono puniti con l'arresto da uno a cinque anni e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 3 milioni.

ART. 15.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Salvo che il fatto sia previsto come reato o punito con sanzione amministrativa più grave, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 6 milioni i soggetti di cui all'articolo 14 che omettono di fare alla competente commissione regionale di controllo le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

*(Opzione per discipline  
soggettive speciali).*

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,

n. 381, e successive modificazioni, possono optare, in presenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, per i regimi previsti dalla medesima legge.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene esercitata e deve essere comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla competente commissione regionale di controllo.

ART. 17.

*(Scioglimento).*

1. Gli enti senza fini di lucro in liquidazione volontaria devono trasmettere alla competente commissione regionale di controllo apposita comunicazione inerente alle procedure ed ai termini della liquidazione stessa, entro un mese dalla relativa delibera.

2. La commissione regionale di controllo competente vigila sulla corretta attuazione della liquidazione di cui al comma 1 e sul rispetto delle disposizioni civilistiche e speciali vigenti in materia e, in caso di violazioni, le segnala alle autorità competenti affinché adottino i provvedimenti necessari.

